DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1975

che autorizza il Regno Unito ad adottare talune misure di salvaguardia per le uova

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/415/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 135, paragrafo 2, dell'atto ad esso allegato,

vista la richiesta del governo del Regno Unito, del 27 giugno 1975,

considerando che il Regno Unito ha indirizzato alla Commissione una richiesta di autorizzazione ad adottare misure di salvaguardia per le uova in guscio, tenuto conto delle difficoltà nelle quali si trova attualmente questo settore dell'economia agricola del nuovo Stato membro, difficoltà aggravate dalle importazioni provenienti principalmente da altri Stati membri ;

considerando che da un esame approfondito della situazione del mercato è risultato che, nonostante la situazione sia difficile anche in altri Stati membri, i problemi sono particolarmente gravi nel Regno Unito ; che è probabile che le attuali difficoltà di detto Stato membro persistano se non verranno adottate misure atte a porvi rimedio ;

considerando che, in tali condizioni, occorre stabilire quali misure il Regno Unito è autorizzato a prendere ; che devono essere preferite le misure che perturberanno quanto meno possibile il funzionamento del mercato comune ; che è pertanto opportuno agire, in un primo tempo, sugli strumenti di cui beneficiano le importazioni destinate al Regno Unito ;

considerando che la sospensione temporanea della concessione degli importi compensativi monetari fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 [2], applicabili alle importazioni verso il Regno Unito è una misura atta ad orientare gli scambi in modo da migliorare la situazione in tale Stato membro senza aggravare in misura eccessiva quella constatata negli altri Stati membri ;

considerando che è del massimo interesse non alterare per quanto possibile la situazione creata dalla normativa comunitaria applicabile alle merci nella fase d'inoltro verso il Regno Unito ; che è opportuno a tal fine disporre che l'autorizzazione sia valida soltanto a decorrere dal 7 luglio 1975,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Con decorrenza dal 7 luglio 1975 e sino al 31 ottobre 1975, il Regno Unito è autorizzato a rinunciare alla concessione degli importi compensativi monetari fissati in conformità del regolamento (CEE) n. 974/71 per le importazioni di uova in guscio, escluse le uova da incubare, di cui alla sottovoce 04.05 A I b) della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, p. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, p. 28.